

## ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA

Gruppo TIM - Schemi .....	2
Gruppo TIM - Conto economico separato consolidato .....	2
Gruppo TIM - Conto economico complessivo consolidato .....	3
Gruppo TIM - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata .....	4
Gruppo TIM - Rendiconto finanziario consolidato .....	6
Gruppo TIM - Movimenti del patrimonio netto consolidato .....	8
Gruppo TIM - Indebitamento finanziario netto .....	9
Gruppo TIM - Variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato .....	10
Gruppo TIM - Informazioni per settore operativo .....	11
Domestic .....	11
Brasile .....	11
Gruppo TIM - Personale .....	12
Gruppo TIM - Impatto sulle singole voci del conto economico separato consolidato degli eventi e operazioni di natura non ricorrente .....	13
Gruppo TIM - Struttura del debito, emissioni obbligazionarie e obbligazioni in scadenza .....	14
Gruppo TIM - Contenziosi e azioni giudiziarie pendenti .....	16
Gruppo TIM - Indicatori alternativi di performance .....	24

6 maggio 2026

## GRUPPO TIM – SCHEMI

Gli schemi di Conto Economico Separato Consolidato, Conto Economico Complessivo Consolidato, Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata, di Rendiconto Finanziario Consolidato, Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato nonché l'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato del Gruppo TIM, nel seguito presentati, sono coerenti con gli schemi di bilancio consolidato inclusi nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 del Gruppo TIM e nella relazione finanziaria semestrale. Tali schemi non sono stati oggetto di verifica da parte della società di revisione.

I criteri contabili e i principi di consolidamento adottati sono omogenei a quelli utilizzati in sede di Bilancio consolidato del Gruppo TIM al 31 dicembre 2025 al quale si rimanda, fatta eccezione per le modifiche ai principi contabili emesse dallo IASB ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

## GRUPPO TIM - CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO

(milioni di euro)	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025	Variazioni	
	(a)	(b)	(a-b) assolute	%
<b>Ricavi</b>	<b>3.321</b>	<b>3.276</b>	<b>45</b>	<b>1,4</b>
Altri proventi operativi	59	42	17	40,5
<b>Totale ricavi e proventi operativi</b>	<b>3.380</b>	<b>3.318</b>	<b>62</b>	<b>1,9</b>
Acquisti di materie e servizi	(1.987)	(1.919)	(68)	(3,5)
Costi del personale	(576)	(383)	(193)	(50,4)
Altri costi operativi	(185)	(141)	(44)	(31,2)
Variazione delle rimanenze	34	(2)	36	—
Attività realizzate internamente	66	68	(2)	(2,9)
<b>Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)</b>	<b>732</b>	<b>941</b>	<b>(209)</b>	<b>(22,2)</b>
Ammortamenti	(725)	(735)	10	1,4
Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti	15	3	12	—
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti	—	—	—	—
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>22</b>	<b>209</b>	<b>(187)</b>	<b>(89,5)</b>
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	(3)	(7)	4	57,1
Altri proventi/(oneri) da partecipazioni	—	—	—	—
Proventi finanziari	225	228	(3)	(1,3)
Oneri finanziari	(455)	(501)	46	9,2
<b>Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento</b>	<b>(211)</b>	<b>(71)</b>	<b>(140)</b>	<b>—</b>
Imposte sul reddito	(28)	11	(39)	—
<b>Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento</b>	<b>(239)</b>	<b>(60)</b>	<b>(179)</b>	<b>—</b>
Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	(9)	(21)	12	57,1
<b>Utile (perdita) del periodo</b>	<b>(248)</b>	<b>(81)</b>	<b>(167)</b>	<b>—</b>
Attribuibile a:				
<b>Soci della Controllante</b>	<b>(292)</b>	<b>(124)</b>	<b>(168)</b>	<b>—</b>
Partecipazioni di minoranza	44	43	1	2,3

## GRUPPO TIM - CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

Ai sensi dello IAS 1 (Presentazione del bilancio) è di seguito esposto il prospetto di Conto Economico Complessivo Consolidato, comprensivo, oltre che dell'Utile (perdita) del periodo, come da Conto Economico Separato Consolidato, delle altre variazioni dei Movimenti di Patrimonio Netto diverse dalle transazioni con gli Azionisti.

(milioni di euro)		1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025
<b>Utile (perdita) del periodo</b>	<b>(a)</b>	<b>(248)</b>	<b>(81)</b>
<b>Altre componenti del conto economico complessivo consolidato</b>			
<b>Altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato</b>			
<b>Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo:</b>			
Utili (perdite) da adeguamento al fair value		—	4
Effetto fiscale		—	—
	<b>(b)</b>	<b>—</b>	<b>4</b>
<b>Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19):</b>			
Utili (perdite) attuariali		—	—
Effetto fiscale		—	—
	<b>(c)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto:</b>			
Utili (perdite)		—	—
Effetto fiscale		—	—
	<b>(d)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Totale altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato</b>	<b>(e=b+c+d)</b>	<b>—</b>	<b>4</b>
<b>Altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato</b>			
<b>Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo:</b>			
Utili (perdite) da adeguamento al fair value		(17)	4
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato		(8)	(4)
Effetto fiscale		1	—
	<b>(f)</b>	<b>(24)</b>	<b>—</b>
<b>Strumenti derivati di copertura:</b>			
Utili (perdite) da adeguamento al fair value		76	(1)
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato		(41)	77
Effetto fiscale		(8)	(19)
	<b>(g)</b>	<b>27</b>	<b>57</b>
<b>Differenze cambio di conversione di attività estere:</b>			
Utili (perdite) di conversione di attività estere		267	137
Perdite (utili) di conversione di attività estere trasferiti al conto economico separato consolidato		—	—
Effetto fiscale		—	—
	<b>(h)</b>	<b>267</b>	<b>137</b>
<b>Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto:</b>			
Utili (perdite)		—	—
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato		—	—
Effetto fiscale		—	—
	<b>(i)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Totale altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato</b>	<b>(k=f+g+h+i)</b>	<b>270</b>	<b>194</b>
<b>Totale altre componenti del conto economico complessivo consolidato</b>	<b>(m=e+k)</b>	<b>270</b>	<b>198</b>
<b>Utile (perdita) complessivo del periodo</b>	<b>(a+m)</b>	<b>22</b>	<b>117</b>
Attribuibile a:			
<b>Soci della Controllante</b>		<b>(117)</b>	<b>22</b>
Partecipazioni di minoranza		139	95

## GRUPPO TIM - SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA

In applicazione dell'IFRS 5, il gruppo Telecom Italia Sparkle è stato classificato fra le Attività destinate ad essere cedute (Discontinued Operations).

(milioni di euro)

	31.3.2026 (a)	31.12.2025 (b)	Variazioni (a-b)
<b>Attività</b>			
<b>Attività non correnti</b>			
<b>Attività immateriali</b>			
Avviamento	11.111	11.025	86
Attività immateriali a vita utile definita	5.446	5.445	1
	<b>16.557</b>	<b>16.470</b>	<b>87</b>
<b>Attività materiali</b>			
Immobili, impianti e macchinari di proprietà	<b>4.220</b>	<b>4.114</b>	<b>106</b>
<b>Diritti d'uso su beni di terzi</b>	<b>3.351</b>	<b>3.240</b>	<b>111</b>
<b>Altre attività non correnti</b>			
Partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	252	241	11
Altre partecipazioni	128	120	8
Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva	36	34	2
Altre attività finanziarie non correnti	433	397	36
Crediti vari e altre attività non correnti	1.147	1.110	37
Attività per imposte anticipate	523	510	13
	<b>2.519</b>	<b>2.412</b>	<b>107</b>
<b>Totale Attività non correnti (a)</b>	<b>26.647</b>	<b>26.236</b>	<b>411</b>
<b>Attività correnti</b>			
Rimanenze di magazzino	273	235	38
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti	5.645	5.317	328
Crediti per imposte sul reddito	91	89	2
Attività finanziarie correnti			
Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva	45	44	1
Titoli diversi dalle partecipazioni, altri crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti	1.544	1.538	6
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	2.054	2.048	6
	3.643	3.630	13
<b>Sub-totale Attività correnti</b>	<b>9.652</b>	<b>9.271</b>	<b>381</b>
<b>Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute</b>			
di natura finanziaria	103	162	(59)
di natura non finanziaria	1.066	1.065	1
	<b>1.169</b>	<b>1.227</b>	<b>(58)</b>
<b>Totale Attività correnti (b)</b>	<b>10.821</b>	<b>10.498</b>	<b>323</b>
<b>Totale Attività (a+b)</b>	<b>37.468</b>	<b>36.734</b>	<b>734</b>

(milioni di euro)

	<b>31.3.2026</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>Variazioni</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(a-b)</b>
<b>Patrimonio netto e Passività</b>			
<b>Patrimonio netto</b>			
Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante	12.118	12.219	(101)
Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza	1.355	1.236	119
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>(c) 13.473</b>	<b>13.455</b>	<b>18</b>
<b>Passività non correnti</b>			
Passività finanziarie non correnti per contratti di finanziamento e altri	8.819	7.991	828
Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione passiva	2.639	2.476	163
Fondi relativi al personale	354	188	166
Passività per imposte differite	52	55	(3)
Fondi per rischi e oneri	475	439	36
Debiti vari e altre passività non correnti	597	612	(15)
<b>Totale Passività non correnti</b>	<b>(d) 12.936</b>	<b>11.761</b>	<b>1.175</b>
<b>Passività correnti</b>			
Passività finanziarie correnti per contratti di finanziamento e altri	2.646	3.027	(381)
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva	532	515	17
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti	7.287	7.317	(30)
Debiti per imposte sul reddito	51	63	(12)
<b>Sub-totale Passività correnti</b>	<b>10.516</b>	<b>10.922</b>	<b>(406)</b>
<b>Passività direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute</b>			
di natura finanziaria	33	89	(56)
di natura non finanziaria	510	507	3
	<b>543</b>	<b>596</b>	<b>(53)</b>
<b>Totale Passività correnti</b>	<b>(e) 11.059</b>	<b>11.518</b>	<b>(459)</b>
<b>Totale Passività</b>	<b>(f=d+e) 23.995</b>	<b>23.279</b>	<b>716</b>
<b>Totale Patrimonio netto e passività</b>	<b>(c+f) 37.468</b>	<b>36.734</b>	<b>734</b>

# GRUPPO TIM - RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(milioni di euro)

	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025
<b>Flusso monetario da attività operative:</b>		
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento	(239)	(60)
Rettifiche per:		
Ammortamenti	725	735
Svalutazioni (ripristini di valore) di attività non correnti (incluse partecipazioni)	—	—
Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite)	(7)	(43)
Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di attività non correnti (incluse partecipazioni)	(15)	(3)
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	3	7
Variazione dei fondi relativi al personale	200	12
Variazione delle rimanenze	(34)	2
Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti	(41)	(10)
Variazione dei debiti commerciali	(244)	(464)
Variazione netta dei crediti/debiti per imposte sul reddito	(14)	12
Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività	(130)	143
<b>Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative</b>	<b>(a) 204</b>	<b>331</b>
<b>Flusso monetario da attività di investimento:</b>		
Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per cassa	(439)	(547)
Contributi in conto impianti incassati	—	—
Acquisizione del controllo in imprese e rami d'azienda, al netto delle disponibilità acquisite	(7)	—
Acquisizione/Cessione di altre partecipazioni	(11)	(18)
Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie (esclusi i derivati attivi di copertura e non)	(1) 43	4
Corrispettivo incassato per la cessione del controllo in imprese controllate e di rami d'azienda, al netto delle disponibilità cedute	—	—
Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attività immateriali, materiali e di altre attività non correnti	3	1
<b>Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento</b>	<b>(b) (411)</b>	<b>(560)</b>
<b>Flusso monetario da attività di finanziamento:</b>		
Variazione delle passività finanziarie correnti e altre	(355)	(188)
Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)	735	—
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)	(148)	(199)
Variazione Derivati Attivi/Passivi di copertura e non	2	5
Corrispettivo incassato dalla vendita di strumenti rappresentativi di patrimonio netto	8	—
Incassi per aumenti/rimborsi di capitale (comprese società controllate)	—	—
Dividendi pagati	(26)	(35)
Variazioni di possesso in imprese controllate	—	(2)
<b>Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento</b>	<b>(c) 216</b>	<b>(419)</b>
<b>Flusso monetario generato (assorbito) dalle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute</b>	<b>(d) (64)</b>	<b>(33)</b>
<b>Flusso monetario complessivo</b>	<b>(e=a+b+c+d) (55)</b>	<b>(681)</b>
<b>Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo</b>	<b>(f) 2.104</b>	<b>2.924</b>
Differenze cambio di conversione nette sulla cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette	(g) 45	17
<b>Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo</b>	<b>(h=e+f+g) 2.094</b>	<b>2.260</b>

(1) La voce include investimenti su titoli negoziabili per 478 milioni di euro nel primo trimestre 2026 (564 milioni di euro nel primo trimestre 2025) e rimborsi di titoli negoziabili per 495 milioni di euro nel primo trimestre 2026 (562 milioni nel primo trimestre 2025) relativi a TIM S.A. e a Telecom Italia Finance S.A..

## Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi

(milioni di euro)	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025
Acquisti di attività immateriali	(186)	(217)
Acquisti di attività materiali	(230)	(234)
Acquisti di diritti d'uso su beni di terzi	(509)	(146)
Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per competenza	(925)	(597)
Variazione debiti per acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi	486	50
Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per cassa	(439)	(547)

## Informazioni aggiuntive del rendiconto finanziario consolidato

(milioni di euro)	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025
Imposte sul reddito (pagate)/incassate	(46)	(12)
Interessi pagati	(323)	(324)
Interessi incassati	74	81
Dividendi incassati	—	—

## Analisi della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette

(milioni di euro)	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025
<b>Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo:</b>		
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	2.104	2.924
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista	—	—
	<b>2.104</b>	<b>2.924</b>
<b>Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo:</b>		
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	2.094	2.260
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista	—	—
	<b>2.094</b>	<b>2.260</b>

# GRUPPO TIM - MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Movimenti dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025

(milioni di euro)	Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante									Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza	Totale patrimonio netto
	Capitale	Riserva da sovrapprezzo azioni	Riserva per attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	Riserva per adeguamento o al fair value degli strumenti derivati di copertura	Riserva per differenze cambio di conversione di attività estere	Riserva per rimisurazione e piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19)	Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo	Totale		
<b>Saldo al 31 dicembre 2024</b>	<b>11.624</b>	—	(6)	(76)	(2.439)	(66)	—	2.920	<b>11.957</b>	<b>1.404</b>	<b>13.361</b>
<b>Movimenti di patrimonio netto del periodo:</b>											
Dividendi deliberati									—	(152)	(152)
Utile (perdita) complessivo del periodo			4	57	85			(124)	<b>22</b>	95	<b>117</b>
Altri movimenti								(4)	<b>(4)</b>	1	<b>(3)</b>
<b>Saldo al 31 marzo 2025</b>	<b>11.624</b>	—	(2)	(19)	(2.354)	(66)	—	2.792	<b>11.975</b>	<b>1.348</b>	<b>13.323</b>

Movimenti dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026

(milioni di euro)	Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante									Totale	Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza	Totale patrimonio netto
	Capitale	Riserva da sovrapprezzo azioni	Riserva per attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	Riserva per adeguamento o al fair value degli strumenti derivati di copertura	Riserva per differenze cambio di conversione di attività estere	Riserva per rimisurazione e piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19)	Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo	Totale			
<b>Saldo al 31 dicembre 2025</b>	<b>11.628</b>	—	5	(30)	(2.491)	(62)	—	3.169	<b>12.219</b>	<b>1.236</b>	<b>13.455</b>	
<b>Movimenti di patrimonio netto del periodo:</b>												
Dividendi deliberati									—	(21)	(21)	
Utile (perdita) complessivo del periodo			(24)	27	172			(292)	<b>(117)</b>	139	<b>22</b>	
Assegnazione azioni proprie per LTI	11							(11)	—		—	
Altri movimenti								16	<b>16</b>	1	<b>17</b>	
<b>Saldo al 31 marzo 2026</b>	<b>11.639</b>	—	(19)	(3)	(2.319)	(62)	—	2.882	<b>12.118</b>	<b>1.355</b>	<b>13.473</b>	

## GRUPPO TIM - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(milioni di euro)

	31.3.2026 (a)	31.12.2025 (b)	Variazione (a-b)
<b>Passività finanziarie non correnti</b>			
Obbligazioni	7.031	6.918	113
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie	1.788	1.073	715
Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione passiva	2.639	2.476	163
	<b>11.458</b>	<b>10.467</b>	<b>991</b>
<b>Passività finanziarie correnti (*)</b>			
Obbligazioni	1.154	1.188	(34)
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie	1.492	1.839	(347)
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva	532	515	17
	<b>3.178</b>	<b>3.542</b>	<b>(364)</b>
Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	33	89	(56)
<b>Totale debito finanziario lordo</b>	<b>14.669</b>	<b>14.098</b>	<b>571</b>
<b>Attività finanziarie non correnti</b>			
Titoli diversi dalle partecipazioni	(1)	(1)	—
Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva	(36)	(34)	(2)
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti	(432)	(396)	(36)
	<b>(469)</b>	<b>(431)</b>	<b>(38)</b>
<b>Attività finanziarie correnti</b>			
Titoli diversi dalle partecipazioni	(1.418)	(1.370)	(48)
Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva	(45)	(44)	(1)
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti	(126)	(168)	42
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	(2.054)	(2.048)	(6)
	<b>(3.643)</b>	<b>(3.630)</b>	<b>(13)</b>
Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	(103)	(162)	59
<b>Totale attività finanziarie</b>	<b>(4.215)</b>	<b>(4.223)</b>	<b>8</b>
<b>Indebitamento finanziario netto contabile</b>	<b>10.454</b>	<b>9.875</b>	<b>579</b>
Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie	(63)	(97)	34
<b>Indebitamento finanziario netto rettificato</b>	<b>10.391</b>	<b>9.778</b>	<b>613</b>
Così dettagliato:			
<b>Totale debito finanziario lordo rettificato</b>	<b>14.435</b>	<b>13.839</b>	<b>596</b>
<b>Totale attività finanziarie rettificate</b>	<b>(4.044)</b>	<b>(4.061)</b>	<b>17</b>
(*) di cui quota corrente del debito a M/L termine:			
Obbligazioni	1.154	1.188	(34)
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie	196	196	—
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva	498	487	11

## GRUPPO TIM - VARIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO

(milioni di euro)	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025	Variazione
	(a)	(b)	(a-b)
EBITDA	732	941	(209)
Investimenti industriali di competenza	(416)	(457)	41
Variazione del capitale circolante netto operativo:	(545)	(348)	(197)
<i>Variazione delle rimanenze</i>	(34)	2	(36)
<i>Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti</i>	(41)	(10)	(31)
<i>Variazione dei debiti commerciali</i>	(267)	(554)	287
<i>Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum</i>	—	—	—
<i>Altre variazioni di crediti/debiti operativi</i>	(203)	214	(417)
Variazione dei fondi relativi al personale	200	12	188
Variazione dei fondi operativi e altre variazioni	43	(4)	47
<b>Operating Free Cash Flow netto</b>	<b>14</b>	<b>144</b>	<b>(130)</b>
<i>% sui Ricavi</i>	<i>0,4</i>	<i>4,4</i>	<i>(4,0)pp</i>
Flusso cessione di partecipazioni e altre dismissioni	3	1	2
Aumenti/Rimborsi di capitale comprensivi di oneri accessori	8	—	8
Investimenti finanziari	(29)	(20)	(9)
Pagamento dividendi	(26)	(35)	9
Incrementi di contratti di leasing	(509)	(141)	(368)
Flusso oneri finanziari, imposte e altri fabbisogni netti, non operativi	(71)	(207)	136
<b>Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento</b>	<b>(610)</b>	<b>(258)</b>	<b>(352)</b>
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto delle attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute	(3)	(62)	59
<b>Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato</b>	<b>(613)</b>	<b>(320)</b>	<b>(293)</b>

### Equity Free Cash Flow

(milioni di euro)	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025	Variazione
<b>Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato</b>	<b>(613)</b>	<b>(320)</b>	<b>(293)</b>
Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing e/o i rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/estinzioni anticipate di operazioni di leasing (+))	291	176	115
Pagamento delle licenze TLC e per l'utilizzo di frequenze	—	—	—
Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni	28	20	8
Pagamento dei dividendi e Change in Equity	18	35	(17)
<b>Equity Free Cash Flow</b>	<b>(276)</b>	<b>(89)</b>	<b>(187)</b>

## GRUPPO TIM - INFORMAZIONI PER SETTORE OPERATIVO

### Domestic

(milioni di euro)	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025	Variazioni (a-b)		
	(a)	(b)	assolute	%	% organica esclusi non ricorrenti
<b>Ricavi</b>	<b>2.224</b>	<b>2.245</b>	<b>(21)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(0,9)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>216</b>	<b>445</b>	<b>(229)</b>	<b>(51,5)</b>	<b>(7,1)</b>
% sui Ricavi	9,7	19,8		(10,1)pp	(1,3)pp
<b>EBIT</b>	<b>(227)</b>	<b>(5)</b>	<b>(222)</b>	<b>—</b>	<b>(86,7)</b>
% sui Ricavi	(10,2)	(0,2)		(10,0)pp	(1,2)pp
<b>Personale a fine periodo (unità) (*)</b>	<b>16.802</b>	<b>(*)16.887</b>	<b>(85)</b>	<b>(0,5)</b>	

(\*) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 141 unità al 31 marzo 2026 (121 unità al 31 dicembre 2025).

(\*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2025.

### Brasile

	(milioni di euro)		(milioni di reais)		Variazioni		
	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025	assolute	%	% organica esclusi non ricorrenti
	(a)	(b)	(c)	(d)	(c-d)	(c-d)/d	
<b>Ricavi</b>	<b>1.105</b>	<b>1.038</b>	<b>6.806</b>	<b>6.394</b>	<b>412</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
<b>EBITDA(**)</b>	<b>517</b>	<b>495</b>	<b>3.184</b>	<b>3.052</b>	<b>132</b>	<b>4,3</b>	<b>3,9</b>
% sui Ricavi	46,8	47,7	46,8	47,7		(0,9)pp	(1,1)pp
<b>EBIT</b>	<b>250</b>	<b>214</b>	<b>1.542</b>	<b>1.318</b>	<b>224</b>	<b>17,0</b>	<b>15,8</b>
% sui Ricavi	22,7	20,6	22,7	20,6		2,1pp	1,8pp
<b>Personale a fine periodo (unità)</b>			<b>8.967</b>	<b>(*)8.702</b>	<b>265</b>	<b>3,0</b>	

(\*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2025.

(\*\*) L'EBITDA del primo trimestre 2026 non include i proventi non ripetibili connessi alla rinegoziazione dei contratti infrastrutturali tra TIM S.A. e American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas S.A. ("ATC") (circa 80 milioni di reais pari a circa 13 milioni di euro) rilevati, ai fini dei dati consolidati del Gruppo TIM, nell'ambito dell'EBIT. Tali proventi non ripetibili non hanno impatti in termini di cassa e indebitamento finanziario netto e, ai fini del bilancio locale, come richiesto dalla normativa brasiliana, sono iscritti fra gli altri proventi operativi con impatto sull'EBITDA. Pertanto, ai fini locali, la performance comunicata al mercato indica un EBITDA in crescita del 6,6% ed un EBITDA AL in crescita del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo "I risultati delle Business Unit - Brasile".

## GRUPPO TIM - PERSONALE

### Consistenza media retribuita del personale

(unità equivalenti)	1° Trimestre 2026 (a)	1° Trimestre 2025 (b)	Variazione (a-b)
Consistenza media retribuita-Italia	13.643	14.228	(585)
Consistenza media retribuita-Estero	8.592	8.802	(210)
<b>Totale consistenza media retribuita</b>	<b>22.235</b>	<b>23.030</b>	<b>(795)</b>
Discontinued Operations	627	623	4
<b>Totale consistenza media retribuita-comprese Discontinued Operations <sup>(1)</sup></b>	<b>22.862</b>	<b>23.653</b>	<b>(791)</b>

<sup>(1)</sup> Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 83 unità medie in Italia nel primo trimestre 2026; 54 unità medie in Italia nel primo trimestre 2025.

### Organico a fine periodo

(unità)	31.3.2026 (a)	31.12.2025 (b)	Variazione (a-b)
Organico - Italia	16.763	16.847	(84)
Organico - Estero	9.019	8.755	264
<b>Totale organico a fine periodo</b>	<b>25.782</b>	<b>25.602</b>	<b>180</b>
Discontinued Operations	695	696	(1)
<b>Totale organico a fine periodo - comprese Discontinued Operations <sup>(1)</sup></b>	<b>26.477</b>	<b>26.298</b>	<b>179</b>

<sup>(1)</sup> Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 141 unità in Italia al 31.3.2026; 121 unità in Italia al 31.12.2025..

### Organico a fine periodo - dettaglio per Business Unit

(unità)	31.3.2026 (a)	31.12.2025 (b)	Variazione (a-b)
Domestic	16.802	16.887	(85)
Brasile	8.967	8.702	265
Altre attività	13	13	—
<b>Totale</b>	<b>25.782</b>	<b>25.602</b>	<b>180</b>

## GRUPPO TIM – IMPATTO SULLE SINGOLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO DEGLI EVENTI E OPERAZIONI DI NATURA NON RICORRENTE

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DME/RM/9081707 del 16 settembre 2009, vengono di seguito espone le informazioni circa l'impatto sulle singole voci di Conto Economico Separato Consolidato degli eventi e operazioni non ricorrenti:

(milioni di euro)	1° Trimestre 2026	1° Trimestre 2025
<b>Acquisti di materie e servizi, Variazione delle rimanenze:</b>		
Altri costi e oneri	(6)	(7)
<b>Costi del personale:</b>		
Oneri connessi a processi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale e altri	(210)	(31)
<b>Altri costi operativi:</b>		
Oneri conseguenti a contenziosi e sanzioni di carattere regolatorio e a potenziali passività ad essi correlati, altri accantonamenti e oneri	(16)	(1)
<b>Impatto su Risultato operativo ante Ammortamenti, Plusvalenze/(minusvalenze) e Ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)</b>	<b>(232)</b>	<b>(39)</b>
<b>Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti:</b>		
Plusvalenze da realizzo di attività non correnti	—	1
<b>Impatto su Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>(232)</b>	<b>(38)</b>
<b>Proventi finanziari:</b>		
Canone di concessione 1998 - interessi legali	4	—
<b>Oneri finanziari:</b>		
Altri oneri finanziari	(3)	(7)
<b>Impatto sull'Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento</b>	<b>(231)</b>	<b>(45)</b>
Imposte sul reddito relative a partite non ricorrenti	2	1
<b>Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute</b>	<b>(9)</b>	<b>(21)</b>
<b>Impatto sull'Utile (perdita) del periodo</b>	<b>(238)</b>	<b>(65)</b>

# GRUPPO TIM - STRUTTURA DEL DEBITO, EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE E OBBLIGAZIONI IN SCADENZA

## Revolving Credit Facility e Term Credit Facility

Nella tabella sottostante sono riportate le linee di credito *committed*:

(miliardi di euro)

	31.3.2026		31.12.2025	
	Accordato	Utilizzato	Accordato	Utilizzato
Revolving Credit Facility - aprile 2030 (*)	3,000	—	3,000	—
Term Credit Facility - luglio 2030	0,750	0,750	0,750	—
<b>Totale</b>	<b>3,750</b>	<b>0,750</b>	<b>3,750</b>	<b>—</b>

(\*) Ai sensi del contratto firmato le Banche sono impegnate a provvedere i fondi a chiamata (con un preavviso di almeno 3 giorni). Trattandosi di una linea "Committed", le banche non hanno meccanismi per non onorare la richiesta di fondi avanzata dalla Società, fatte salve le clausole di cancellazione obbligatoria anticipata standard di mercato (Scadenza naturale del contratto, Cambio di controllo, Borrower Illegality, Events of default, ognuna come definita nel contratto).

## Obbligazioni

Relativamente all'evoluzione dei prestiti obbligazionari non si segnalano variazioni nel corso del primo trimestre 2026.

Il valore nominale di rimborso dei prestiti obbligazionari in scadenza nei 18 mesi successivi al 31 marzo 2026 emessi da TIM S.p.A., TIM S.A. e TIM Brasil è pari a 1.089 milioni di euro, come di seguito dettagliato:

- TIM S.p.A. 678 milioni di euro, scadenza 25 maggio 2026;
- TIM S.A. 1.067 milioni di reais (pari a 178 milioni di euro al 31/03/26), scadenza giugno 2026 e giugno 2027;
- TIM Brasil 1.400 milioni di reais (pari a 233 milioni di euro al 31/03/26), scadenza 15 dicembre 2026.

I titoli obbligazionari emessi da TIM S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A. non contengono covenant finanziari di sorta (es. ratio Debt/EBITDA, EBITDA/Interessi, ecc.) né clausole che comportino il rimborso anticipato automatico dei prestiti in funzione di eventi diversi dall'insolvenza del Gruppo TIM; inoltre, il rimborso dei prestiti obbligazionari e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni a rilasciare future garanzie, ad eccezione delle garanzie piene ed incondizionate concesse da TIM S.p.A. per i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A..

Trattandosi principalmente di operazioni collocate presso investitori istituzionali sui principali mercati dei capitali mondiali (Euromercato e USA), i termini che regolano i prestiti sono in linea con la market practice per operazioni analoghe effettuate sui medesimi mercati.

Nella documentazione dei prestiti concessi a TIM sono previsti gli usuali *covenant* di altro genere, fra cui l'impegno a non vincolare asset aziendali a garanzia di finanziamenti ("*negative pledge*"), l'impegno a non modificare l'oggetto del *business* o cedere asset aziendali a meno che non sussistano specifiche condizioni (ad esempio, la cessione avvenga al *fair market value*). *Covenant* di contenuto sostanzialmente simile sono riscontrabili nei finanziamenti di *export credit agreement*.

Nei contratti di finanziamento TIM è tenuta a comunicare il cambiamento di controllo. Elementi identificativi del verificarsi di tale ipotesi di *change of control* e le conseguenze ad esso applicabili - tra le quali rientrano, a discrezione degli investitori, l'eventuale costituzione di garanzie ovvero il rimborso anticipato della quota erogata per cassa e la cancellazione del *commitment* in assenza di diverso accordo - sono puntualmente disciplinati nei singoli contratti.

Inoltre, i contratti di finanziamento in essere contengono un generico impegno di TIM, la cui violazione costituisce un *event of default*, a non porre in essere operazioni societarie di fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo a meno che non sussistano specifiche condizioni. Il verificarsi di tale *event of default* può implicare, se richiesto dal *Lender*, il rimborso anticipato degli importi utilizzati e/o la cancellazione dei *commitment* non ancora utilizzati.

In particolare, con riferimento ai finanziamenti accesi da TIM con la Banca Europea degli Investimenti ("BEI"), in data 5 maggio 2023 TIM ha sottoscritto un finanziamento per un ammontare di 360 milioni di euro, inizialmente garantito in parte da SACÉ. A decorrere dal 27 giugno 2025 tale garanzia è stata definitivamente cessata. Alla data del 31 marzo 2026, tale finanziamento risulta essere l'unico in essere con la BEI.

Il finanziamento con la BEI contiene, *inter alia*, i seguenti *covenants* e impegni:

- nel caso in cui la società sia oggetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo TIM, ovvero alieni, dismetta o trasferisca beni o rami d'azienda (ad eccezione di alcuni atti di disposizione espressamente previsti), dovrà darne immediata comunicazione alla BEI che avrà la facoltà di richiedere la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento, oppure il rimborso anticipato del prestito (qualora l'operazione di fusione e scissione al di fuori del Gruppo TIM comprometta l'esecuzione o l'esercizio del Progetto oppure rechi pregiudizio alla BEI nella sua qualità di creditrice);
- TIM si è impegnata a far sì che, per tutta la durata del prestito, l'indebitamento finanziario complessivo delle società facenti parte del Gruppo TIM diverse da TIM, e fatti salvi i casi in cui tale indebitamento sia interamente e irrevocabilmente garantito da TIM, sia inferiore ad un ammontare pari al 35% (trentacinque per cento) dell'indebitamento finanziario complessivo del Gruppo TIM;
- "Clausola per inclusione", ai sensi della quale, nel caso in cui TIM si impegni a mantenere in altri contratti di finanziamento parametri finanziari (e anche alcune clausole più stringenti, tra cui, ad esempio, *cross default* ed impegni di limitazione alla vendita di beni) che non siano presenti o siano più stringenti rispetto a quelli concessi alla BEI, quest'ultima avrà la facoltà di richiedere qualora reputi, a proprio ragionevole giudizio, che tali modifiche possano avere conseguenze negative sulla capacità

finanziaria di TIM, la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento al fine di prevedere una disposizione equivalente a favore della BEI.

Alcuni contratti di finanziamento concessi ad alcune società del Gruppo TIM in essere al 31 marzo 2026 contengono obblighi di rispettare determinati indici finanziari, nonché gli usuali *covenant* di altro genere, pena la richiesta di rimborso anticipato del prestito.

Si segnala, infine, che al 31 marzo 2026, nessun *covenant*, *negative pledge* o altra clausola, relativi alla posizione debitoria sopra descritta, risulta in alcun modo violato o non rispettato né si prevedono difficoltà nel rispetto dei *covenants* nel prossimo futuro.

## GRUPPO TIM - CONTENZIOSI E AZIONI GIUDIZIARIE PENDENTI

Sono illustrati qui di seguito i principali contenziosi giudiziari, arbitrari e fiscali in cui le società del Gruppo TIM sono coinvolte al 31 marzo 2026, nonché quelli chiusi nel corso del primo trimestre 2026.

Per quei contenziosi, di seguito descritti, per i quali si è ritenuto probabile un rischio di soccombenza, il Gruppo TIM ha iscritto passività per complessivi 311 milioni di euro.

Si segnala che per alcuni contenziosi di seguito riportati non è stato possibile, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura della presente Informativa finanziaria e con particolare riferimento alla complessità dei procedimenti, al loro stato di avanzamento, nonché agli elementi di incertezza di carattere tecnico-processuale, effettuare una stima attendibile degli oneri e/o delle tempistiche degli eventuali pagamenti. Inoltre, nei casi in cui la diffusione delle informazioni relative al contenzioso potesse pregiudicare seriamente la posizione di TIM o delle sue controllate, viene descritta unicamente la natura generale della controversia.

Infine, relativamente ai procedimenti con l'Autorità Antitrust, si rammenta che in base all'art. 15, comma 1, della Legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), l'Autorità ha la facoltà di comminare una sanzione amministrativa commisurata al fatturato del Gruppo, nei casi di infrazioni ritenute gravi.

### a) Principali contenziosi e azioni giudiziarie pendenti

Per i seguenti contenziosi e azioni giudiziarie pendenti non sono intervenuti fatti significativi rispetto a quanto pubblicato nella Relazione finanziaria annuale 2025:

- Fatturazione a 28 giorni;
- Procedimento Antitrust I820;
- Procedimento Antitrust I850;
- Wind Tre S.p.A. - I857;
- Servizio Universale;
- Iliad (vincoli di durata e costi di recesso).

### Contenziosi fiscali e regolatori internazionali

Al 31 dicembre 2025 le società della Business Unit Brasile risultano coinvolte in contenziosi di natura fiscale o regolatoria il cui esito è valutato di possibile soccombenza per un ammontare complessivo di circa 24,9 miliardi di reais (24,5 miliardi di reais al 31 dicembre 2025), corrispondenti a circa 4,1 miliardi di euro al 31 marzo 2026.

Sono di seguito evidenziate le principali tipologie di contenzioso, classificate in base all'imposta cui fanno riferimento.

#### Imposte federali

In relazione all'imposizione a livello federale, si segnalano i seguenti filoni vertenziali:

- disconoscimento degli effetti fiscali di operazioni di fusione tra società facenti parte del gruppo TIM Brasil;
- diniego del beneficio fiscale territoriale SUDENE, in ragione di pretese irregolarità nella gestione e nella rendicontazione del beneficio stesso;
- contestazioni in ordine alle compensazioni con le perdite fiscali pregresse;
- ulteriori contestazioni in ordine alla deducibilità fiscale dell'ammortamento dell'avviamento;
- assoggettamento ad imposizione sul reddito di talune tipologie di differenze di cambio;
- assoggettamento a ritenute alla fonte di talune tipologie di pagamenti effettuati verso l'estero (ad esempio, i pagamenti per roaming internazionale);
- ulteriori contestazioni in ordine alle compensazioni effettuate tra imposte a debito e posizioni fiscali creditorie delle società del gruppo. A tale riguardo, si fa presente che nel corso del terzo e quarto trimestre del 2024, è stato presentato un ricorso a fronte di una contestazione relativa all'utilizzo in compensazione con le imposte dovute dei crediti PIS e COFINS, derivanti dall'esclusione dell'ICMS dalle rispettive basi di calcolo. L'importo in questione, classificato come rischio possibile, ammonta a circa 1,6 miliardi di reais.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 5,2 miliardi di reais (5 miliardi di reais al 31 dicembre 2025).

#### Imposte statali

Nell'ambito del prelievo statale, si segnalano molteplici contestazioni in materia di ICMS, ed in particolare:

- contestazioni riguardanti l'abbattimento della base imponibile del tributo, a fronte di sconti concessi ai clienti, oltre a contestazioni in merito all'utilizzo dei crediti fiscali dichiarati dalle società del gruppo, a fronte della restituzione di terminali telefonici dati in comodato, ed a seguito della rilevazione di frodi da sottoscrizione ai danni delle società;

- assoggettamento ad ICMS di talune tipologie di canoni, maturati a favore delle società del gruppo e da queste classificati come corrispettivi per servizi diversi da quelli di telecomunicazione;
- contestazioni sull'utilizzo del beneficio fiscale "PRO-DF" originariamente concesso da taluni Stati, e successivamente dichiarato incostituzionale (la contestazione si riferisce all'effettiva spettanza del credito per ICMS, dichiarato dalla società TIM Celular, ora incorporata in TIM S.A., sulla base delle predette disposizioni agevolative);
- contestazioni relative all'utilizzo dei crediti per ICMS, rilevati dalle società del gruppo in esito alle acquisizioni di immobilizzazioni materiali, ed in relazione alle somministrazioni di energia elettrica a favore delle società, oltre che in applicazione delle disposizioni in materia di sostituzione d'imposta;
- sanzioni irrogate alle società del gruppo per irregolarità negli adempimenti dichiarativi;
- contestazioni dei crediti per ICMS in relazione alla procedura di sostituzione d'imposta, prevista nei casi di acquisto e distribuzione di apparati tra Stati diversi;
- contestazioni dei crediti per ICMS derivanti dallo "special credit" riconosciuto dalla società ai clienti pre-pagati, come anticipazione delle successive ricariche.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 13,1 miliardi di reais (13 miliardi di reais al 31 dicembre 2025).

### **Imposte municipali**

Tra i contenziosi con un grado di rischio classificato come "possibile", vi sono alcune controversie relative alle imposte comunali (Municipal Taxes) il cui importo complessivo ammonta a circa 2 miliardi di reais (circa 2 miliardi di reais al 31 dicembre 2025).

### **FUST e FUNTEL**

Le principali contestazioni in materia di contribuzioni all'ente regolatorio (Anatel), e in particolare in termini di FUST e FUNTEL, riguardano l'assoggettamento a tali prelievi dei ricavi da interconnessione.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 4,6 miliardi di reais (4,5 miliardi di reais al 31 dicembre 2025).

### **Procedimento Golden Power**

Nell'agosto 2017 la Presidenza del Consiglio ha avviato nei confronti di TIM (ed anche di Vivendi) un procedimento volto a verificare l'esistenza in capo a TIM dell'obbligo di notificare, ai sensi della disciplina c.d. "Golden Power", l'acquisto da parte di Vivendi del controllo societario di TIM e degli attivi strategici da questa detenuti. Nel settembre 2017, il procedimento in questione si è concluso con l'affermazione dell'esistenza di tale obbligo in capo a TIM con decorrenza dal 4 maggio 2017 (data dell'Assemblea degli Azionisti che ha rinnovato gli organi sociali di TIM).

Per l'effetto di tale decisione della Presidenza del Consiglio, è stato avviato un nuovo procedimento amministrativo per la irrogazione in capo a TIM della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina Golden Power per inottemperanza al citato obbligo di notifica. Tale procedimento si è concluso in data 8 maggio 2018 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 74,3 milioni di euro.

La Presidenza del Consiglio ha inoltre esercitato i poteri Golden Power con decreti del 16 ottobre 2017 e 2 novembre 2017. La Società, essendo convinta di disporre di argomentazioni giuridiche volte a dimostrare che nessun obbligo di notifica del controllo di Vivendi su di essa gravava, ha presentato distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per richiedere l'annullamento del provvedimento di accertamento del 28 del settembre 2017, del decreto di esercizio dei poteri speciali del 16 ottobre 2017 e del decreto di esercizio dei poteri speciali del 2 novembre 2017, e dinanzi al TAR Lazio contro il citato provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, con richiesta di sospensione in via cautelare dell'efficacia dello stesso. Quanto al ricorso al TAR Lazio contro il provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, il TAR, accogliendo nel luglio 2018 l'istanza cautelare della Società, ha sospeso il pagamento della sanzione. Successivamente, con sentenza non definitiva del maggio 2019, il TAR Lazio anche in ragione della "originalità" della distinzione del procedimento tra atto di accertamento del 28 settembre 2017 e decreto sanzionatorio dell'8 maggio 2018: (i) ha accolto la richiesta TIM di provvedimenti provvisori per la sospensione dell'ammenda condizionata all'offerta della garanzia; (ii) concesso la sospensione del procedimento al fine di attendere la sentenza definitiva nella causa (pregiudiziale) pendente dinanzi al Presidente della Repubblica avverso l'atto di accertamento del 28 settembre 2017 in; (iii) respinto le eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni resistenti.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto di esercizio dei poteri speciali del 2 novembre 2017 è stato respinto.

Si segnala, altresì, il rilascio a maggio 2018 di una fideiussione a favore della Presidenza del Consiglio di 74,3 milioni di euro, richiesta per la presentazione da parte di TIM dinanzi al TAR Lazio dell'istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione irrogata per l'asserita violazione dell'art. 2 del D.L. 15/3/2012, n. 21 (Golden Power). Tale fideiussione è stata successivamente rinnovata fino al 30 novembre 2025.

In data 13 settembre 2023, è stato trasmesso a TIM l'avviso di perenzione ultraquinquennale del ricorso ai sensi dell'articolo 82 c.p.a., essendo decorsi cinque anni dalla data di deposito del medesimo. TIM ha pertanto chiesto la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso. Detta udienza pubblica è stata fissata per il 10 gennaio 2024. Successivamente all'udienza il TAR con ordinanza 709 del 15 gennaio 2024, ha confermato la sospensione propria del giudizio, come già disposto con sentenza non definitiva del 23 maggio 2019 n. 6310, nonché la sospensione dell'esecuzione del provvedimento alle condizioni previste dalla menzionata pronuncia, il tutto in attesa decisione del procedimento straordinario avverso il provvedimento di accertamento del 28 settembre 2017.

Con parere n. 1259/2024 reso nel procedimento straordinario avverso il provvedimento di accertamento del 28 settembre 2017, il Consiglio di Stato ha concordato con l'opinione espressa dal TAR Lazio nella sentenza non definitiva del maggio 2019, ritenendo inammissibile il ricorso in quanto l'atto impugnato non è qualificabile come provvedimento ma come atto infraprocedimentale inerente al procedimento sanzionatorio (impugnato con ricorso al TAR Lazio). Sicché, con atto del 5 dicembre 2024, TIM ha chiesto in via cautelativa al TAR Lazio la prosecuzione del giudizio avverso il decreto sanzionatorio, salva la possibilità di ulteriore

sospensione in attesa della decisione del Consiglio di Stato sui procedimenti straordinari avverso i decreti di esercizio dei poteri speciali ancora pendenti, e/o in attesa del decreto della Presidenza della Repubblica che riceverà il citato parere del Consiglio di Stato n. 1259/2024. L'udienza avanti al TAR era stata fissata per il 19 marzo 2025. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, riservandosi il Collegio se sospendere o definire il giudizio. Con sentenza del 23 maggio 2025 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità della sanzione imposta a TIM. Avverso la sentenza, TIM ha presentato il 28 luglio 2025 appello davanti al Consiglio di Stato, con istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione. All'udienza del 28 agosto il Consiglio di Stato preso atto della presentazione di una nuova fideiussione in sostituzione di quella rilasciata per il primo grado di giudizio, ha accolto la domanda cautelare concedendo la sospensiva fino all'udienza di merito che è stata fissata il 31 marzo 2026. All'esito dell'udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Inoltre, TIM impugnava dinanzi al TAR Lazio e poi appellava dinanzi al Consiglio di Stato il provvedimento con il quale Consob, il 13 settembre 2017, affermava l'esistenza del controllo di Vivendi su TIM. Nel dicembre 2020 il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, ha accolto il ricorso di TIM ed annullato il provvedimento di Consob, significativa premessa dell'intero procedimento successivo della Presidenza del Consiglio relativo all'obbligo di notifica Golden Power del quale s'è detto sopra. In data 14 giugno 2021, la Consob ha presentato ricorso straordinario dinanzi la Corte di Cassazione per motivi giurisdizionali; TIM si è costituita in giudizio, eccependo l'illegittimità e inammissibilità del ricorso. A seguito della Camera di Consiglio che si è tenuta l'11 ottobre 2022, il 24 gennaio 2023 è stata pubblicata l'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso di Consob con conseguente condanna alle spese di lite.

### **Colt Technology Services - A428**

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, notificato nel mese di agosto 2015, l'operatore Colt Technology Services ha avanzato pretese risarcitorie fondate sul provvedimento decisivo del procedimento A428, e riferite ad asseriti danni subiti nell'arco temporale 2009/2011, in ragione della presunta condotta inefficiente e discriminatoria di TIM nel processo di fornitura dei servizi wholesale. La richiesta risarcitoria è stata quantificata in 27 milioni di euro a titolo di lucro cessante per l'asserita mancata acquisizione di nuovi clienti, ovvero per la ritenuta impossibilità di fornire nuovi servizi alla clientela già acquisita; la controparte ha formulato inoltre richiesta di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale. Tale giudizio fa seguito alla pretesa stragiudiziale di circa 23 milioni di euro già formulata da Colt nel mese di giugno 2015, che la Società ha respinto integralmente. TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese di controparte. Con sentenza del 21 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha integralmente respinto la domanda di risarcimento avanzata da Colt, per un ammontare di 27 milioni di euro.

Avverso tale sentenza Colt ha notificato l'atto di appello. All'udienza presso la Corte di Milano del 18 febbraio 2025 il giudice ha rigettato le istanze istruttorie di controparte, rimettendo la causa in decisione. L'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata al 25 marzo 2026. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

### **Open Fiber**

Nel mese di marzo 2020 Open Fiber (OF) ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Milano, avanzando una pretesa risarcitoria pari a 1,5 miliardi di euro per danni causati da un presunto abuso di posizione dominante escludente nei confronti di OF. Le presunte condotte contestate consistono in: (i) investimenti pre-emptive in reti FTTC nelle aree bianche; (ii) avvio di azioni legali pretestuose per ostacolare le gare Infratel; (iii) repricing strumentale di alcuni servizi all'ingrosso; (iv) offerte commerciali di lock-in sul mercato retail; (v) comunicazione di informazioni false all'AGCOM, in sede di approvazione di un'offerta wholesale, e diffusione di voci circa un interesse di TIM ad acquisire OF; (vi) discriminazione nelle condizioni di accesso alle infrastrutture passive di TIM. TIM si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni di OF. Enel S.p.A. è intervenuta nel giudizio chiedendo di condannare TIM al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla stessa Enel e da OF, senza tuttavia quantificarli. Nel corso di causa, Open Fiber ha rideterminato il danno asseritamente subito portandolo a 2,6 miliardi di euro oltre interessi e rivalutazione monetaria. Open Fiber ha inoltre chiarito che a suo dire tale danno sarebbe tuttora in divenire. Enel ha poi quantificato il danno asseritamente subito in 228 milioni di euro circa oltre interessi. Il 19 ottobre 2022 si è tenuta l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al termine della quale il giudice si è riservato. Con ordinanza del 17 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha sciolto la riserva e rinviato all'udienza del 3 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3 aprile, il Giudice ha disposto l'acquisizione della CTU resa nel giudizio di impugnazione da parte di TIM dinanzi al Consiglio di Stato, della sentenza sfavorevole del TAR relativa al provvedimento sanzionatorio comminato nell'ambito del procedimento A514, rinviando la causa all'udienza del 12 giugno 2024, all'esito della quale il Giudice si è riservato.

Il Collegio con ordinanza notificata il 5 luglio, ha ritenuto, ai fini dell'assunzione della delibera sull'eventuale sospensione del giudizio richiesta da TIM, di invitare le Parti a precisare le conclusioni, fissando la relativa udienza al 18 settembre 2024, disponendo la trattazione scritta ed invitando le parti a rinunciare ai termini per il deposito delle memorie conclusionali. Tale udienza è stata sostituita dal solo deposito di note scritte. Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'istanza proposta da TIM ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.

A seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, avvenuta il 13 novembre 2024, il successivo 18 novembre 2024, Open Fiber ha richiesto la riassunzione del giudizio, con contestuale istanza di fissazione di udienza. L'udienza per la prosecuzione del giudizio è stata fissata al 20 maggio 2025.

All'udienza del 20 maggio 2025, il G.I., preso atto della rinuncia di OF ad alcune istanze istruttorie, ha assegnato termine (i) ad OF fino al 30 maggio 2025 per precisare le proprie posizioni e (ii) a TIM ed Enel fino al 10 giugno 2025 per controdedurre sul punto, fissando l'udienza del 18 giugno 2025. Le parti hanno depositato le rispettive memorie.

All'udienza del 18 giugno 2025, il G.I. ha chiesto alle parti di riassumere le rispettive considerazioni sui possibili effetti anticoncorrenziali delle condotte di TIM oggetto del Provvedimento A514, come eventualmente accertati dall'AGCM, assegnando termine fino al 30 luglio 2025 e fissando la prossima udienza al 1° ottobre 2025 poi rinviata al 5 novembre 2025. Il giudice a scioglimento della riserva con ordinanza del 12 dicembre 2025 ha sottoposto alle parti una bozza di quesito peritale, fissando udienza il 18 marzo 2026 per la prosecuzione delle incombenze istruttorie. All'esito dell'udienza il giudice si è riservato la decisione sulle incombenze istruttorie.

## **Garante Privacy - Avvio procedimento adozione provvedimenti correttivi e sanzionatori in materia di Telemarketing**

In data 9 febbraio 2026 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato a TIM l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori in materia di telemarketing a seguito di un'ispezione che ha avuto luogo a marzo 2025.

Il Garante, pur prendendo atto con favore delle iniziative nel frattempo intraprese da TIM e della sua piena collaborazione nel corso e a seguito dell'istruttoria, ha contestato alla Società l'asserita violazione di alcune disposizioni del GDPR in ambito di attività di telemarketing e di gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

TIM ha depositato la propria memoria difensiva e ha provveduto a richiedere di essere ascoltata in un'audizione che si terrà in data 6 maggio 2026.

### **Procedimento Antitrust I857**

Il 6 luglio 2021 AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di TIM e DAZN per possibile intesa restrittiva della concorrenza relativamente all'accordo per la distribuzione, e il supporto tecnologico, per i diritti TV della Serie A di calcio nel triennio 2021-2024.

L'istruttoria è, inoltre, volta a verificare la restrittività dell'intesa con riferimento a ulteriori elementi che riguardano la possibile adozione da parte di TIM di soluzioni tecniche non disponibili per gli operatori di telecomunicazione concorrenti e che potrebbero tradursi in ostacoli all'adozione di soluzioni tecnologiche proprie.

L'Autorità ha contestualmente anche avviato un sub procedimento per l'eventuale adozione di misure cautelari.

Con delibera del 27 luglio 2021 AGCM ha chiuso il procedimento cautelare, ritenendo che le iniziative e le modifiche all'accordo nel frattempo proposte da parte di TIM e di DAZN siano idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza.

Infatti, le misure suddette mirano, nel loro complesso, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio DAZN riconducibili alla sua attivazione da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da TIM. Inoltre, è stato modificato l'accordo tra TIM e DAZN al fine di garantire a DAZN una piena libertà nell'applicare sconti e promozioni. TIM si è anche impegnata a fornire a DAZN un quantitativo sufficiente di set-top-box white label per garantire anche ai clienti di DAZN la visione sul digitale terrestre delle partite in caso di problemi di connessione.

TIM, infine, si è impegnata a fornire servizi wholesale agli OAO interessati per la gestione di picchi di traffico derivanti da trasmissioni dati live, a prescindere dalla tipologia di contenuti trasportati.

Il 29 ottobre 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria e addivenire alla chiusura del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione e quindi senza l'irrogazione di sanzione.

Il 14 dicembre 2021 AGCM ha deliberato la pubblicazione, sul sito internet della stessa Autorità, della proposta di impegni succitata in quanto tali impegni appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da rimuovere le restrizioni alla concorrenza ipotizzate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria in questione.

Il 5 gennaio 2022 con la succitata pubblicazione sul sito internet di AGCM ha preso avvio il c.d. market test.

Il termine per le controdeduzioni e la proposta di eventuali modifiche accessorie agli impegni presentati da TIM e DAZN viene fissato al 7 marzo 2022.

Il 23 febbraio 2022 TIM e DAZN vengono convocati separatamente in audizione dagli Uffici di AGCM. Nel corso dell'audizione, gli Uffici comunicano a TIM – e successivamente confermano nel verbale dell'audizione – che il Collegio, in un'adunanza tenutasi il 15 febbraio, riteneva necessarie alcune modifiche "accessorie" al fine dell'approvazione degli impegni presentati.

TIM e DAZN provvedono il 4 marzo 2022 a richiedere una proroga del termine per la presentazione di osservazioni, anche in considerazione delle novità emerse il 23 febbraio. Il nuovo termine viene fissato al 23 marzo 2022.

In data 22 marzo 2022 TIM rappresenta all'Autorità che le ulteriori modifiche ritenute necessarie dal Collegio al fine dell'approvazione degli impegni avrebbero comportato un completo stravolgimento del contenuto e dell'equilibrio economico degli accordi sottoscritti da TIM e DAZN, tale da non rendere più perseguibile il modello di business ipotizzato. Nel contempo TIM rendeva noto all'Autorità l'avvio di negoziazioni con DAZN aventi come possibile oggetto la revisione della clausola di esclusiva della distribuzione, che costituisce il principale oggetto dell'attività istruttoria dell'Autorità. Considerata la complessità delle negoziazioni, TIM richiedeva una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione di osservazioni. La proroga veniva accordata e il nuovo termine fissato al 23 aprile 2022.

Il 20 aprile 2022 DAZN e TIM, in considerazione del protrarsi delle trattative, anche a causa della complessità e rilevanza economica di quanto oggetto di negoziazione, richiedevano un'ulteriore proroga. Il nuovo termine veniva fissato al 9 maggio 2022.

Il 9 maggio 2022 TIM informava l'Autorità di aver manifestato a DAZN la propria disponibilità a rinunciare all'esclusività del rapporto di distribuzione dei diritti calcio della Serie A, come attualmente disciplinato dal Deal Memo, con la conseguente facoltà per DAZN di distribuire tali diritti anche attraverso operatori terzi e che, a fronte della disponibilità alla rinuncia a tale diritto, le Parti avevano avviato una negoziazione per la revisione dell'impegno economico contrattualmente previsto a carico di TIM.

Il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il rigetto degli impegni presentati, i quali "appaiono, sia complessivamente sia singolarmente considerati, inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali individuati nella delibera di avvio dell'istruttoria, in quanto non suscettibili di risolvere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, laddove non si sono tradotti in modifiche contrattuali condivise, tali da eliminare le criticità concorrenziali" evidenziate dall'Autorità.

Sempre il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il differimento del termine per la conclusione del procedimento al 31 marzo 2023.

Il 2 agosto 2022 TIM ha informato l'Autorità antitrust del raggiungimento di un nuovo accordo con DAZN, in forza del quale quest'ultima ha la facoltà di distribuire i diritti del calcio tramite qualsiasi terza parte, superando il previgente regime di esclusiva a favore di TIM.

Il 20 gennaio 2023 è stata notificata la comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI).

AGCM ritiene che l'accordo del 27 gennaio 2021 (Deal Memo) abbia un contenuto ed abbia prodotto effetti anticoncorrenziali per tutta la sua durata (fino cioè alla sottoscrizione del nuovo accordo del 3 agosto 2022).

Il 31 gennaio 2023 AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 maggio 2023.

TIM ha depositato la propria memoria difensiva il 28 marzo 2023 mentre l'audizione finale presso l'Autorità si è tenuta il 4 aprile 2023.

Il 18 aprile 2023 AGCM ha deciso di prorogare ulteriormente il termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2023 in ragione della complessità delle argomentazioni difensive svolte dalle Parti nelle memorie presentate.

Il 28 giugno 2023 AGCM ha deliberato che le condotte attuate da TIM e DAZN costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 TFUE (nel seguito il "Provvedimento AGCM").

Tuttavia, l'intesa, con particolare riferimento all'esclusiva, è durata solamente un mese circa, mentre i suoi effetti potenzialmente restrittivi della concorrenza sono stati sterilizzati dal tempestivo avvio del procedimento istruttorio da parte dell'Autorità avvenuto il 6 luglio 2021.

Il contestuale sub-procedimento cautelare, intervenuto a ridosso dell'avvio della prima stagione calcistica del triennio 2021-2024, ha infatti impedito il prodursi degli effetti dell'intesa, in quanto ad inizio agosto 2021 TIM e DAZN hanno interrotto l'applicazione delle clausole contrattuali contestate adottando misure volontarie. L'originario accordo è stato poi sostituito da un nuovo contratto, stipulato nell'agosto 2022, nel quale veniva meno del tutto l'esclusiva, eliminando così alla radice le preoccupazioni concorrenziali sottese alla sussistenza dell'esclusiva di distribuzione.

Conseguentemente, alla luce anche delle circostanze attenuanti riconosciute, AGCM ha comminato a TIM una sanzione pecuniaria di 760.776,82 euro e a DAZN una sanzione pecuniaria di 7.240.250,84 euro.

Il 20 settembre 2023 TIM ha pagato la sanzione con riserva in considerazione del ricorso avverso il provvedimento di soccombenza che la Società ha presentato al TAR del Lazio.

L'11 maggio 2024 il TAR Lazio ha respinto i ricorsi di TIM e DAZN per l'annullamento del Provvedimento AGCM e, senza annullare il predetto Provvedimento AGCM (che continuerà dunque a essere efficace fino all'eventuale modifica da parte della stessa AGCM), ha dichiarato il dovere dell'AGCM di procedere alla riadozione del provvedimento, in conformità a quanto previsto nella sentenza del TAR Lazio.

In estrema sintesi il TAR Lazio ha valorizzato il seguente motivo comune ai ricorsi di Sky e Fastweb: secondo la CRI l'intesa vietata avrebbe avuto effetti sul mercato dal 27 gennaio 2021 al 4 agosto 2022, mentre il Provvedimento ha ridotto il periodo di durata della violazione dal 1° luglio 2021, data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dei diritti sulla base del Deal Memo, sino all'attuazione ad inizio agosto 2021 delle misure volontarie adottate da TIM e DAZN nell'ambito del sub-procedimento cautelare. Sussisterebbe, perciò, la contraddittorietà del Provvedimento AGCM rispetto alla CRI, senza che il Collegio abbia adeguatamente motivato la propria decisione di discostarsi dalle risultanze istruttorie. TIM ha deciso di procedere con il ricorso in appello che è stato notificato a tutte le parti coinvolte. Con ordinanza pubblicata in data 4 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da TIM e con sentenza pubblicata in data 19 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di TIM.

Il 12 novembre 2024, a seguito della sentenza del TAR 09315/2024 del 11 maggio scorso che ha accertato un difetto di motivazione nella decisione iniziale dell'AGCM, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 (1857C) volto a rideterminare la durata dell'infrazione di cui al procedimento 1857.

Nella sua adunanza del 24 giugno 2025 AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2025.

In data 24 settembre 2025 AGCM ha notificato a TIM la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) fissando per il prossimo 11 novembre l'audizione finale. Il procedimento DAZN si è chiuso senza prevedere alcun aggravio della sanzione per TIM. TIM ha provveduto ad impugnare il provvedimento di chiusura con ricorso al TAR Lazio.

## **Sky Italia S.r.l e Sky Limited – 1857**

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano notificato a TIM in data 25 marzo 2026, SKY Italia & SKY Ltd. ("Sky") hanno avviato un'azione legale nei confronti di TIM e DAZN, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni che Sky sostiene di aver subito in conseguenza della violazione dell'art. 101 TFUE da parte di TIM e DAZN.

L'azione è di tipo follow-on rispetto all'accertamento dell'AGCM (provvedimento n. 29063 del 28 giugno 2023), con cui l'Autorità aveva qualificato l'accordo TIM-DAZN del 27 gennaio 2021 come un'intesa restrittiva della concorrenza. Tale decisione è stata poi riformata il 22 dicembre 2025, estendendo il periodo della violazione da 32 giorni a 1 anno e sette mesi (dal 27 gennaio 2021 al 3 agosto 2022).

Secondo i ricorrenti, tale accordo avrebbe avuto il fine di escludere Sky dal mercato e di danneggiare la sua base di clienti a seguito dell'accordo di licenza dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-2024. La richiesta di risarcimento danni avanzata da Sky ammonta a un importo complessivo (eventualmente da suddividere tra TIM e DAZN sulla base di criteri da definirsi) compreso tra 1,8 e 1,9 miliardi di euro, derivante da un lucro cessante di 1,076 miliardi di euro per la perdita di profitti operativi (cui si aggiungono 499 milioni per interessi) e un danno emergente stimato tra 280 e 380 milioni di euro per il presunto deprezzamento del marchio. Tali quantificazioni si basano su due perizie economiche di parte e segretate. Le udienze chiave del procedimento sono previste per l'ultimo trimestre del 2026.

## **Contenzioso per "Conguagli su canoni di concessione" per gli anni 1994-1998**

In ordine ai giudizi promossi negli anni scorsi relativi alla richiesta di pagamento, da parte del Ministero delle Comunicazioni, di conguagli su quanto versato a titolo di canone di concessione per gli anni 1994-1998 (per un importo complessivo di 113 milioni di euro), il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Società avverso la richiesta di conguaglio sul canone per l'esercizio 1994 per un importo di circa 11 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro a fronte di fatturato non percepito per perdite su crediti. TIM ha proposto ricorso in appello. All'esito del giudizio, con sentenza di dicembre 2019, il Consiglio di Stato ha accolto in parte la tesi di TIM,

stabilendo il principio secondo cui avrebbero potuto essere dedotti dalla base imponibile per il calcolo del canone concessorio i crediti riferiti all'annualità 1994 non riscossi per causa non imputabile al gestore. Poiché il MISE non ha dato seguito alle sollecitazioni di TIM finalizzate ad ottenere l'ottemperanza alla sentenza, TIM ha proposto un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato per mancata esecuzione del giudicato, ma con sentenza datata aprile 2022 la domanda di ottemperanza proposta da TIM è stata respinta. Avverso tale sentenza TIM ha presentato ricorso per revocazione al Consiglio di Stato, che con sentenza 3318/2023 è stato dichiarato inammissibile.

Con due ulteriori sentenze il TAR Lazio, ribadendo le motivazioni già espresse in precedenza, ha respinto anche i ricorsi con i quali la Società ha impugnato le richieste di conguagli per canoni di concessione relativi agli anni 1995 e 1996-1997-1998, per un importo di circa 46 milioni di euro. Anche per queste sentenze TIM ha proposto ricorso al Consiglio di Stato. Con sentenza pubblicata ad aprile 2022 il Consiglio di Stato ha ribadito i principi già fissati per l'esercizio 1994, e cioè che i crediti divenuti irrecuperabili per causa non imputabile al gestore, correttamente gestiti a livello contabile, bilancistico e fiscale, potevano essere dedotti dalla base imponibile per il calcolo del canone concessorio.

Con riferimento al conguaglio del canone 1998 (pari a circa 41 milioni di euro), il TAR Lazio con ordinanza del dicembre 2018 ha sospeso il giudizio, sollevando due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE sulla corretta portata della direttiva comunitaria CE n. 97/13 (in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione alla base del contenzioso sul canone 1998 attualmente pendente dinanzi alla corte di appello di Roma ed illustrato in un successivo paragrafo).

Le questioni pregiudiziali si basavano, tra l'altro, sul quesito posto alla Corte di Giustizia in ordine al possibile contrasto tra la citata Direttiva CE 97/13 e le norme nazionali, che avevano prorogato per il 1998 l'obbligo di pagamento del canone (commisurato ad una porzione del fatturato) a carico dei concessionari di telecomunicazioni, nonostante l'intervenuto processo di liberalizzazione. Con sentenza di marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che il sistema normativo comunitario debba essere interpretato nel senso che esso non consenta a una normativa nazionale di prorogare per l'esercizio 1998 l'obbligo imposto a un'impresa di telecomunicazioni, precedentemente concessionaria (come TIM), di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali. La Corte ha, tra l'altro, affermato che il Consiglio di Stato giudicando nella sentenza n. 7506/2009 che il canone imposto per il 1998 a TIM, titolare di un'autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore della Direttiva 97/13, fosse dovuto, ha interpretato il diritto nazionale in un senso incompatibile con il diritto dell'UE, quale interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 21 febbraio 2008. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE il giudizio sul conguaglio del canone del 1998 è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio che, con sentenza del febbraio scorso, ha dichiarato improcedibile il ricorso di TIM per una motivazione di carattere processuale, e cioè in ragione della prevalenza del giudicato formale rappresentato dalla sentenza n. 7506/09; sul piano sostanziale invece la sentenza della Corte di Giustizia UE ha accertato nuovamente l'illegittimità comunitaria della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione di ottenere il pagamento del canone del 1998 e di conseguenza del conguaglio. La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, all'esito dell'udienza pubblica del 4 dicembre 2024, ha sospeso il giudizio fino alla definizione del ricorso per cassazione proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma che, con riferimento al canone di concessione del 1998, ha accolto la domanda di TIM. All'esito della sentenza della Cassazione (n.33241/25 pubblicata il 19 dicembre 2025) che ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata depositata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito del giudizio sul conguaglio canone concessione 1998. Tale udienza è stata fissata in data 15 aprile 2026. All'esito dell'udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.

## **Brasile - arbitrato Opportunity**

Nel maggio 2012, TIM e Telecom Italia International N.V. (oggi fusa in Telecom Italia Finance) hanno ricevuto la notifica di un procedimento arbitrale promosso dal gruppo Opportunity per il risarcimento di danni asseritamente subiti per la presunta violazione di un accordo transattivo firmato nel 2005. Nella prospettazione di parte attrice, i danni sarebbero riconducibili a circostanze emerse nell'ambito dei procedimenti penali innanzi al Tribunale di Milano aventi, fra l'altro, a oggetto attività illecite poste in essere da ex dipendenti di TIM.

Conclusasi la fase istruttoria, nel mese di novembre 2014 si è tenuta l'udienza di discussione, a seguito della quale le parti hanno depositato le proprie memorie conclusionali in vista della decisione del caso.

Nel mese di settembre 2015, il Tribunale Arbitrale ha dichiarato la chiusura del procedimento in vista del deposito del lodo.

Nel settembre 2016 la Corte ICC ha comunicato alle parti il lodo, mediante il quale il Tribunale Arbitrale ha respinto tutte le pretese del gruppo Opportunity e ha deciso per la compensazione fra le parti delle spese legali, per gli esperti e amministrative (il "Lodo 2016").

Ad aprile 2017 il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2016 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi.

Nel novembre 2017, TIM e Telecom Italia Finance hanno ricevuto dal Segretariato della Corte Internazionale di Arbitrato dell'ICC la notifica di una Richiesta per la Revisione dello stesso Lodo 2016 depositata dal gruppo Opportunity, al fine di ottenere l'emissione di un nuovo lodo. Successivamente, è stato costituito il Tribunale Arbitrale.

Ad ottobre 2018, TIM e Telecom Italia Finance hanno chiesto la sospensione del procedimento pendente di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, in ragione della pendenza del procedimento di revisione di fronte al Tribunale Arbitrale ICC sullo stesso Lodo 2016. A novembre 2018, la Corte d' Appello di Parigi ha sospeso il procedimento fino alla decisione del Tribunale Arbitrale nel procedimento di revisione.

Relativamente al procedimento di revisione del Lodo 2016, ad ottobre 2019, si è tenuta a Parigi l'udienza di discussione. Ad agosto 2020, il Tribunale Arbitrale ha emesso il lodo rigettando la Richiesta di Revisione presentata dal gruppo Opportunity (il "Lodo 2020"). A dicembre 2020, il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi. A maggio 2021, il gruppo Opportunity ha chiesto alla Corte d'Appello di Parigi la riassunzione del procedimento iniziato contro il Lodo 2016. Successivamente, il gruppo Opportunity, TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato le proprie memorie nei due procedimenti pendenti dinanzi la Corte d'Appello di Parigi, rispettivamente contro il Lodo 2016 e contro il Lodo 2020. In data 8 gennaio 2024 si è tenuta, di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, l'udienza di discussione per entrambi i procedimenti di appello.

Con decisione del 2 maggio 2024 la Corte d'Appello di Parigi ha ritenuto di annullare il Lodo 2016 per motivi inerenti alla partecipazione al collegio arbitrale di un componente considerato dalla Corte in conflitto d'interessi. In pari data, con separato provvedimento, la Corte ha disposto la riapertura del procedimento del Lodo 2020.

Il 20 giugno 2024 TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato ricorso in Cassazione contro alla sentenza di annullamento del Lodo 2016.

Il 24 giugno 2024 sono state formulate le osservazioni sulle conseguenze dell'annullamento del Lodo 2016 sulla richiesta afferente al Lodo 2020, il cui relativo procedimento è ancora pendente.

Il 3 settembre 2024, la Corte d'Appello di Parigi ha rigettato la richiesta di Opportunity di annullamento del Lodo 2020 a seguito dell'annullamento del Lodo 2016. Il relativo procedimento è pertanto sospeso fino all'esito del giudizio avviato dinanzi alla Corte di Cassazione e il Lodo 2020 rimane valido.

Il 20 dicembre 2024 TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato la memoria nel procedimento di Cassazione volto a ribaltare la decisione della Corte d'Appello di Parigi che ha annullato il Lodo 2016.

La Corte di Cassazione in data 21 gennaio 2026, ha confermato la decisione della Corte d'Appello di annullamento del Lodo 2016 per motivi inerenti alla partecipazione al collegio arbitrale di un componente considerato dalla Corte in conflitto d'interessi.

Il 7 aprile 2026 si è tenuta, presso alla Corte d'Appello di Parigi, un'udienza nel procedimento di annullamento del Lodo 2020 a seguito della decisione della Corte di Cassazione che ha annullato il Lodo 2016.

Il 30 aprile 2026 Opportunity ha presentato le proprie osservazioni relative alla sentenza di annullamento del Lodo 2016 confermando che il Lodo 2020 dovrà essere annullato come conseguenza dell'annullamento del Lodo 2016 in quanto il Lodo 2020 risulterebbe privo di validità per effetto dell'annullamento del Lodo 2016.

Opportunity sottolinea che, qualora la Corte ritenga, invece, di non annullare il Lodo 2020, procederà con la richiesta di annullamento (i) a causa della presunta mancanza di indipendenza e imparzialità del signor Hanotiau (costituzione irregolare del Tribunale Arbitrale) e per la violazione dei principi di collegialità e uguaglianza nonché (ii) per violazione della politica pubblica internazionale, in quanto la revisione della decisione consentirebbe a TIM di beneficiare di condotte illecite, inclusa la corruzione.

Il 29 maggio 2026 è prevista la replica di TIM/TIF alla memoria depositata da Opportunity.

## **Fastweb (migrazione ATM Ethernet)**

Con atto di citazione notificato a dicembre 2021 TIM ha convenuto Fastweb dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di accertare e dichiarare che Fastweb non ha raggiunto gli obiettivi minimi di migrazione dalla tecnologia bitstream ATM alla tecnologia bitstream Ethernet in nessuna delle 30 Aree di Raccolta in cui è suddiviso il territorio nazionale entro i termini previsti dalla regolamentazione di settore e dal piano di migrazione concordato tra le parti; accertare e dichiarare che TIM ha pertanto diritto a: (a) stornare a Fastweb i benefici economici relativi a tale migrazione, già concessi retroattivamente a partire dal 12 aprile 2016, e (b) ottenere da Fastweb i corrispettivi per la banda ATM previsti dal contratto concluso tra le parti e dalle Offerte di Riferimento vigenti ratione temporis; (c) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Fastweb a corrispondere a TIM l'importo complessivo di 79.240.329,47 euro (o il diverso importo, anche maggiore, accertato in corso di causa).

Fastweb si è costituita in giudizio avanzando una domanda riconvenzionale per abuso di posizione dominante e inadempimento contrattuale. La domanda di Fastweb è essenzialmente fondata su asseriti ritardi nella realizzazione della copertura Ethernet. Controparte lamenta un danno di circa 81,4 milioni di euro. Il G.I., avendo constatato che la domanda riconvenzionale avanzata da Fastweb sembra esorbitare dal profilo dell'inadempimento contrattuale e che, in tal caso, potrebbe affermarsi la competenza della Sezione specializzata imprese, ha rimesso il fascicolo al Presidente di sezione per le opportune valutazioni. Il Presidente di sezione ha trasmesso il fascicolo al Presidente della Sezione specializzata imprese. L'udienza di prima comparizione si è svolta il 14 dicembre 2022. L'udienza per l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie è stata rinviata al 13 giugno 2023. A seguito del deposito delle memorie istruttorie Fastweb ha aggiornato la quantificazione del danno asseritamente patito per effetto delle condotte illecite di TIM, portandola a circa 101,1 milioni di euro (di cui 13,2 milioni di euro subordinati all'accoglimento della domanda principale di TIM).

All'udienza del 13 giugno 2023, il G.I. si è riservato. A scioglimento della riserva il G.I. ha disposto la CTU e fissato l'udienza di conferimento dell'incarico e giuramento del (o dei) CTU per il 21 novembre 2023. L'udienza per l'esame della CTU è fissata al 17 giugno 2025.

Il CTU ha sottoposto al G.I. una nuova istanza di proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale. Il G.I. ha accolto l'istanza e ha prorogato il termine per il deposito dell'elaborato al 16 ottobre 2025 e fissato l'udienza per la discussione al 4 novembre 2025.

Con provvedimento del 24.9.2025, la causa è stata riassegnata ad altro giudice.

In data 15 ottobre 2025, il CTU ha sottoposto al nuovo G.I. un'ulteriore istanza di proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale. Il giudice ha concesso la proroga richiesta, fissando il termine del 15 aprile 2026, per il deposito della relazione definitiva del CTU e l'udienza di esame della CTU, per il 21 aprile 2026. A seguito della richiesta del CTU di una ulteriore proroga il giudice ha dato termine il 7 settembre 2026, per il deposito della relazione definitiva e fissato l'udienza di esame della CTU per il 29 settembre 2026.

## **VAS (Servizi a Valore Aggiunto) - Sequestro della Procura di Milano**

In data 24 aprile 2024 è stata celebrata l'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame di Milano. La Corte era chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione presentata da TIM avverso il provvedimento del GIP di Milano con cui veniva disposto ai danni della Società il sequestro sotto dettagliato.

All'esito della discussione, il Tribunale del Riesame di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Società, con provvedimento depositato il 26 aprile 2024, ha:

- disposto l'annullamento del decreto di sequestro in favore della TIM per un importo di 248.941.282,30 euro; e
- ordinato l'integrale restituzione di quanto in precedenza sequestrato a TIM.

In particolare si riepiloga di seguito gli elementi che hanno condotto al citato sequestro da parte della Procura di Milano.

In data 29 febbraio 2024, era stato notificato a TIM un provvedimento di sequestro che era stato emesso in data 8 febbraio 2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, col quale era stato disposto il sequestro preventivo delle somme giacenti sui conti correnti intestati alla Società, per un importo complessivo di 248.941.282,30 euro.

Il provvedimento aveva ad oggetto una asserita frode informatica (art.640-ter cod.pen.) nel settore dei c.d. “VAS” (i.e. Servizi a Valore Aggiunto) erogati da società terze chiamate CSP (i.e. “Content Service Provider”).

TIM non è indagata nel procedimento in oggetto, e che il reato in contestazione non rientra tra quelli che, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, potrebbero astrattamente costituire presupposto di illecito amministrativo, imputabile alla Società.

Con specifico riferimento a TIM, l’evidenza di un possibile fenomeno fraudolento nel settore emergeva solo nel 2019, in ragione del significativo numero di disconoscimenti di servizi VAS registrati in tale anno.

In tale periodo, la Società ha denunciato detti eventi alla Procura della Repubblica di Roma, nel cui procedimento è stato confermato il ruolo della Società quale persona offesa vittima del reato, procedimento poi archiviato.

Inoltre, la Società ha prontamente effettuato tutte le azioni necessarie finalizzate a neutralizzare il fenomeno delle illecite attivazioni dei servizi VAS.

La Procura di Milano, in data 10 marzo 2025, ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini dal quale risulta confermato che TIM non è indagata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, circostanza confermata dalla richiesta di rinvio a giudizio notificata in data 17 febbraio u.s.. L’udienza preliminare prenderà avvio il 29 maggio 2026.

## **Eutelsat S.A.**

In data 4 luglio 2025, Eutelsat ha ottenuto dal Tribunale di Roma l’emissione di un decreto ingiuntivo (non immediatamente esecutivo) per la somma di euro 13.396.500 (oltre interessi e spese di lite), corrispondenti ai corrispettivi asseritamente dovuti del periodo novembre 2023 - gennaio 2025 con riferimento al “Service Agreement” per la fornitura di servizi satellitari (connessione a internet a banda larga e ad alta velocità) stipulato tra TIM ed Eutelsat S.A in data 23 aprile 2021.

Con atto di citazione del 12 settembre 2025, TIM ha promosso opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto delle pretese svolte da Eutelsat e la risoluzione del contratto per inadempimento di Eutelsat (o, in subordine, la diminuzione del corrispettivo in misura proporzionale agli inadempimenti lamentati) e contestualmente la condanna di Eutelsat al risarcimento di tutti i danni subiti.

Con comparsa depositata in data 19 dicembre 2025, Eutelsat si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande svolte da TIM nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale, Eutelsat ha inoltre chiesto la condanna di TIM al pagamento di circa 79 milioni di euro (ulteriori rispetto a quelli oggetto del decreto ingiuntivo opposto), corrispondente ai corrispettivi contrattuali asseritamente maturati e maturandi fra il gennaio 2025 e la scadenza naturale del contratto (in via subordinata, la medesima somma è stata richiesta a titolo di risarcimento dei danni).

All’udienza di prima comparizione del 23 aprile 2026, la causa è stata rinviata all’udienza del 6 ottobre 2026.

## INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

In aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS Accounting Standards, il Gruppo TIM utilizza nelle presentazioni interne (*business plan*) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) alcuni indicatori alternativi di *performance*, al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della propria gestione economica e della propria situazione patrimoniale e finanziaria. Tali indicatori rappresentano, infatti, un'utile unità di misura per la valutazione delle *performance* operative del Gruppo (nel suo complesso e a livello di Business Unit).

Tali indicatori, che sono presentati nelle relazioni finanziarie (annuali e infrannuali), non devono, comunque, essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS Accounting Standards. Poiché queste misure non sono definite dagli IFRS Accounting Standards, il loro calcolo può differire dagli indicatori alternativi pubblicati da altre società. Per questo motivo, la comparabilità tra le società può essere limitata.

Gli indicatori alternativi di *performance* normalmente utilizzati sono nel seguito illustrati:

- **EBITDA:** tale indicatore è utilizzato da TIM come *financial target* in aggiunta all'**EBIT**. Questi indicatori sono determinati come segue:

Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento	
+	Oneri finanziari
-	Proventi finanziari
+/-	Altri oneri/(Proventi) da partecipazioni
+/-	Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e <i>joint ventures</i> valutate con il metodo del patrimonio netto
EBIT- Risultato Operativo	
+/-	Svalutazioni/(Ripristini di valore) di attività non correnti
+/-	Minusvalenze/(Plusvalenze) da realizzo di attività non correnti
+	Ammortamenti
EBITDA-Risultato Operativo Ante Ammortamenti, Plusvalenze/(Minusvalenze) e Ripristini di valore/(Svalutazioni) di Attività non correnti	

- **Variazione organica e impatto delle partite non ricorrenti sui Ricavi, sull'EBITDA e sull'EBIT:** tali indicatori esprimono la variazione in valore assoluto e/o in percentuale dei Ricavi, dell'EBITDA e dell'EBIT, escludendo, ove presenti, gli effetti della variazione dell'area di consolidamento, delle differenze cambio e degli eventi e operazioni di natura non ricorrente. Il Gruppo TIM presenta la riconciliazione tra il dato "contabile o *reported*" e quello "organico esclusa la componente non ricorrente".
- **EBITDA margin e EBIT margin:** TIM ritiene che tali margini rappresentino degli utili indicatori della capacità del Gruppo, nel suo complesso e a livello di Business Unit, di generare profitti attraverso i suoi ricavi. L'*EBITDA margin* e l'*EBIT margin* misurano, infatti, la *performance* operativa di un'entità analizzando le percentuali dei ricavi che diventano, rispettivamente, EBITDA e EBIT.
- **Indebitamento Finanziario Netto:** TIM ritiene che l'Indebitamento Finanziario Netto rappresenti un indicatore della capacità di far fronte alle proprie obbligazioni di natura finanziaria, rappresentate dal Debito Finanziario Lordo ridotto della Cassa e Altre Disponibilità Liquide Equivalenti e di altre Attività Finanziarie. Il Gruppo TIM presenta una tabella che evidenzia i valori della situazione patrimoniale-finanziaria utilizzati per il calcolo dell'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo.

Al fine di meglio rappresentare la reale dinamica dell'indebitamento finanziario netto il Gruppo TIM presenta, oltre al consueto indicatore (ridefinito "Indebitamento finanziario netto contabile"), anche una misura denominata "Indebitamento finanziario netto rettificato", che sterilizza gli effetti causati dalla volatilità dei mercati finanziari. Considerando che alcune componenti della valutazione al *fair value* dei derivati (contratti per determinare il tasso di cambio e di interesse di flussi contrattuali) e di derivati *embedded* in altri strumenti finanziari, non comportano un effettivo regolamento monetario, l'Indebitamento finanziario netto rettificato esclude tali effetti meramente contabili e non monetari (compresi gli effetti dell'IFRS 13 - Valutazione del *fair value*) dalla valutazione dei derivati e delle correlate passività/attività finanziarie.

L'indebitamento finanziario netto viene determinato come segue:

+	Passività finanziarie non correnti
+	Passività finanziarie correnti
+	Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute
<b>A)</b>	<b>Debito Finanziario lordo</b>
+	Attività finanziarie non correnti
+	Attività finanziarie correnti
+	Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute
<b>B)</b>	<b>Attività Finanziarie</b>
<b>C=(A - B)</b>	<b>Indebitamento finanziario netto contabile</b>
<b>D)</b>	<b>Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività / attività finanziarie</b>
<b>E=(C + D)</b>	<b>Indebitamento finanziario netto rettificato</b>

- **Equity Free Cash Flow (EFCF):** tale indicatore rappresenta il Free Cash Flow disponibile per la remunerazione del capitale proprio, per il rimborso del debito e per la copertura degli eventuali investimenti finanziari e dei pagamenti di licenze e frequenze. L'indicatore, in particolare, evidenzia la variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato senza considerare gli impatti derivanti dal pagamento dei dividendi, dalle variazioni di capitale (*change in equity*), dalle attività di acquisizione/cessione di partecipazioni, dagli esborsi per acquisti di licenze e frequenze, dalle variazioni in aumento/diminuzione del debito relativo alle passività per locazioni finanziarie (nuove operazioni di *leasing*, rinnovi e/o proroghe, disdette/estinzioni anticipate di operazioni di *leasing*).

L'Equity Free Cash Flow viene determinato come segue:

<b>Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento</b>	
+/-	Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di <i>leasing</i> e/o i rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/estinzioni anticipate di operazioni di <i>leasing</i> (+))
-	Pagamento delle licenze TLC e per l'utilizzo di frequenze
+/-	Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni
-	Pagamento dei dividendi e Change in Equity
	<b>Equity Free Cash Flow</b>

- **Investimenti industriali (al netto delle licenze di TLC):** questa misura finanziaria rappresenta le attività di investimento industriale al netto degli investimenti per competenza relativi alle licenze di TLC per l'utilizzo delle frequenze.
- **Flusso di cassa della gestione operativa (Operating Free Cash Flow - OFCF) e flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze):** queste misure finanziarie rappresentano il flusso di cassa disponibile per rimborsare il debito (compresi i debiti per *leasing*) e per coprire eventuali investimenti finanziari e, nel caso dell'OCFCF, i pagamenti delle licenze e delle frequenze.

Il flusso di cassa della gestione operativa (Operating Free Cash Flow) e il flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze) sono calcolati come segue:

<b>EBITDA</b>	
-	Investimenti industriali di competenza
+/-	Variazione del capitale circolante netto operativo (Variazione delle rimanenze, Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti, Variazione dei debiti commerciali, Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum, Altre variazioni di crediti/debiti operativi, Variazione dei fondi relativi al personale, Variazione dei fondi operativi e altre variazioni)
	<b>Operating Free Cash Flow</b>
-	Pagamento delle licenze di TLC e per l'utilizzo delle frequenze
	<b>Flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze)</b>

## Indicatori alternativi di performance After Lease

A seguito dell'adozione dell'IFRS 16, il Gruppo TIM presenta i seguenti ulteriori indicatori alternativi di performance:

- **EBITDA After Lease ("EBITDA-AL"),** calcolato rettificando l'EBITDA Organico al netto delle partite non ricorrenti degli importi connessi al trattamento contabile dei contratti di *leasing*;
- **Indebitamento finanziario netto rettificato After Lease,** calcolato escludendo dall'Indebitamento finanziario netto rettificato le passività nette connesse al trattamento contabile dei contratti di *leasing*. TIM ritiene che l'Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease rappresenti un indicatore della capacità di fare fronte alle proprie obbligazioni di natura finanziaria;
- **Equity Free Cash Flow After Lease,** calcolato escludendo dall'Equity Free Cash Flow i fabbisogni relativi ai canoni di *leasing*. Tale indicatore viene determinato come segue:

+	Equity Free Cash Flow
-	Quota capitale dei canoni di <i>leasing</i>

Tale indicatore rappresenta un utile indicatore della capacità di generazione di Free Cash Flow.